

ALLEGATO A) ALLA D.G.M. N. 177 DEL 13.10.2016

CRITERI PER L'ACCESSO ALLE FORME DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA ED ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEL COMUNE DI PORTO TOLLE

CAPO I – Disposizioni generali.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto comunale, è finalizzato alla promozione dello sviluppo economico cittadino, nell'ambito dei processi di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle politiche occupazionali, attraverso il supporto alle imprese che svolgono un'attività a della residenza e del turismo, oltre che efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale.
2. Per il perseguimento dei principi sopra richiamati, l'Amministrazione comunale intende procedere all'implementazione di strumenti che prevedano forme di contribuzione economica, per le imprese operanti nel territorio comunale, con riferimento a specifici ambiti territoriali e con finalità perequative e di sviluppo coerenti con eventuali piani di settore e con riferimento ad altri progetti specifici e/o speciali.
3. Specifiche misure di sostegno, attraverso interventi sulla fiscalità locale (ad es. riduzione tariffe ICI, T.I.A., COSAP, etc.), potranno essere introdotte, qualora si tratti di sostenere le Imprese operanti in comparti svantaggiati, eventualmente anche al fine di integrare le misure di cui al comma 1.1.
4. La misure di cui ai commi precedenti, potranno essere attivate anche in connessione con altri interventi operati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti.

ART. 2 - BENEFICIARI

1. Possono accedere ai contributi ed alle forme di sostegno di cui all'art. 1, le imprese, sia individuali che societarie, con riferimento all'attività esercitata nel territorio comunale nel settore del commercio, dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura, della pesca professionale e dei servizi. Le categorie dei beneficiari verranno di volta in volta individuate con apposito atto di Giunta Comunale. **Con riferimento all'anno 2016 il beneficio si rivolge alle imprese il cui titolare o l'intera compagine societaria non abbiano ancora compiuto i 40 di età alla data di pubblicazione del bando, aventi sede operativa ed eventuali unità locali nel territorio e che svolgano l'attività nel Comune di Porto Tolle**
2. Possono accedere ai contributi economici anche le neo imprese operanti nel territorio del Comune di Porto Tolle, le quali dovranno perfezionare l'avvio e la registrazione della stessa impresa, prima dell'erogazione dei contributi medesimi, a pena di decadenza dal beneficio; per nuove imprese si intendono quelle iscritte al registro imprese nell'anno di pubblicazione del bando e nei 90 giorni successivi alla suddetta pubblicazione.

3. Non possono essere ammesse ai benefici di cui al presente regolamento, le imprese:

- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i cui titolari, soci o amministratori:
 - a) abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
 - b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - c) abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - d) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, sarà disciplinato mediante appositi Bandi o Avvisi pubblici, così come specificato al successivo art. 6.
2. I contributi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, potranno essere erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale, alle imprese che intendano avviare nuove iniziative imprenditoriali e/o promuovere attività di sviluppo e ammodernamento.
3. Con il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il consiglio Comunale determina l'ammontare degli stanziamenti volti ad incentivare l'imprenditoria locale.

CAPO II – SPESE FINANZIABILI

ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

1 Le spese d'investimento ammissibili a contributo - al netto di IVA - sono le seguenti:

- a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali;
- b) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese quelle informatiche hardware e software e gli arredi) nuovi di fabbrica;
- c) servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese di investimento;
- d) misure concrete per l'incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità

ambientale e relazionale, purché effettivamente realizzati e misurabili nell'efficacia, sulla base di parametri oggettivi.

Sono escluse le altre spese non espressamente indicate nel precedente comma, ed in particolare quelle relative a:

- costituzione società;
- acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
- acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria o da imprese controllanti, controllate, collegate all'impresa beneficiaria;
- spese sostenute in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando;
- salari e stipendi ed altri oneri relativi al personale (soci d'opera, personale dipendente, lavoratori a tempo determinato, collaboratori a progetto);
- rimborsi a titolare/soci e relativi compensi;
- spese di rappresentanza della società;
- oneri finanziari, imposte, tasse ed oneri contributivi;
- spese correnti (es. affitti, utenze, consulenze ordinarie);
- spese già ammesse a finanziamento.

2. Per ragioni di omogeneità, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare, nei singoli Bandi di concorso/Avvisi pubblici, l'ammissibilità di ulteriori tipologie di spesa, purché espressamente previste in specifiche disposizioni normative nazionali, regionali e/o comunitarie.

CAPO III – MODALITA' DI EROGAZIONE E LIMITI DEL CONTRIBUTO

ART. 5 – ENTITA' E LIMITI DEI CONTRIBUTI EROGABILI

1. L'ammontare dei contributi erogabili per ciascun beneficiario, e la percentuale massima di spesa finanziabile verranno individuate con apposito atto di Giunta Comunale al momento dell'approvazione dei singoli bandi.
2. A parità di condizioni di ammissibilità e di punteggio, qualora le somme stanziare non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, l'ammontare del contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i vari beneficiari. Qualora si ritenga di individuare un numero determinato di beneficiari, i Bandi di concorso definiranno, a tal fine, specifici criteri di selezione.
3. I contributi di cui al presente regolamento, fatta salva la previsione di cui all'art. 1 comma 1.4, non sono cumulabili con altri contributi pubblici da chiunque erogati, che riguardino la medesima attività/locale e le tipologie di spesa di cui all'art. 4, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'assegnazione di altro contributo pubblico.

4. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28/12/2006 serie L. 379/5. A tal fine l’impresa dovrà presentare apposita dichiarazione degli altri eventuali benefici ottenuti e di rispetto della presente condizione.

5. Con riferimento all’anno 2016 si dispone che l’importo massimo dei contributi erogabili per ciascun beneficiario è pari ad €. 5.000,00=. Per le società in cui almeno il 50% dei soci è donna e per le imprese individuali femminili il contributo erogabile è incrementato del 20%. Non sono ammessi a contributo i trasferimenti, i subingressi e le cessioni d’azienda a favore degli ascendenti e dei discendenti, nonché le imprese che svolgono attività stagionale e le attività in cui i titolari versano contributi per un periodo inferiore all’anno a seguito di richiesta di sospensione agli istituti previdenziali competenti.

ART. 6 - BANDI DI CONCORSO

1. Le domande di accesso ai contributi di cui al presente regolamento, dovranno essere presentate nell’ambito di apposite procedure di selezione (Bandi di concorso/avvisi pubblici).

2. Con i Bandi verranno definiti l’ammontare dei contributi erogabili, le categorie dei beneficiari, i criteri di selezione delle domande, le tipologie d’intervento specificamente ammesse e le modalità di erogazione.

3. Le domande, redatte in conformità a quanto stabilito nei Bandi, dovranno essere corredate della documentazione richiesta e pervenire entro i termini ivi indicati. L’erogazione dei contributi è subordinata all’accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente regolamento ed esplicitati nei Bandi di Concorso. I Bandi di concorso potranno prevedere la prestazione di specifica fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari al contributo da erogare, senza obbligo di preventiva escussione dell’obbligato.

4. I Bandi per l’erogazione delle agevolazioni di cui al presente regolamento, potranno essere collegati anche ad altre forme di sostegno alle imprese ovvero ad iniziative aventi ad oggetto il rilancio e/o la qualificazione di determinate aree.

5. Le misure di sostegno di cui all’art. 1 comma 1.2 (riduzione tariffe Ici, Cosap, servizi, etc.), potranno essere attivate con atto di Giunta Municipale, nel rispetto di quanto disposto dalle rispettive discipline di settore, anche senza il ricorso a specifici Bandi di concorso.

ART. 7 – VALUTAZIONE ISTANZE

1. Le domande di accesso ai contributi, presentate a seguito dell’emanazione dei Bandi/Avvisi di cui all’art. 6 del presente Regolamento, saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale. La partecipazione alle sedute della Commissione quale componente è gratuita. La Commissione, su proposta del Presidente, potrà avvalersi di un consulente specializzato.

2. L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla verifica, da parte della Commissione, della corrispondenza e conformità di quanto realizzato rispetto al progetto ammesso al contributo, al vaglio tecnico dettagliato della documentazione comprovante le spese sostenute e alla verifica della regolarità fiscale e contributiva. In ogni caso il contributo sarà erogato in 3 rate, nei primi tre anni di attività dell'impresa, così suddivise:

la prima, pari al 50% del totale riconosciuto, al termine della verifica dei presupposti per accedere al contributo;

la seconda e la terza, di pari importo, entro il 30 aprile degli anni successivi.

3. In caso di verifica con esito negativo, si procederà secondo quanto previsto al successivo art. 8 comma 8.2.
4. Dal processo verbale, dovrà risultare la motivazione posta a fondamento della valutazione delle singole domande.

CAPO IV – SANZIONI, DECADENZA E NORME DI SALVAGUARDIA

ART 8 - SANZIONI E DECADENZA DAL BENEFICIO

1. Le imprese destinatarie dei contributi, devono impegnarsi a consentire le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei presupposti e requisiti che hanno condotto all'attribuzione dei benefici, per la durata prevista nei Bandi di concorso.
2. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, dovesse risultare l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e/o requisiti, la mancata congruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la mancata realizzazione degli interventi cui i contributi sono collegati, sarà avviato il procedimento di revoca dei contributi/agevolazioni concesse, con attivazione della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, previa immediata escussione delle fidejussioni prestate.

ART. 9 – NORMA DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA' DELLE GRADUATORIE.

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme generali e settoriali vigenti.
2. Fatta salva la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di contributi e provvidenze economiche, prevista dalla normativa vigente, alle graduatorie derivanti dai singoli concorsi/avvisi sarà data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.